

Regolamento sull'Integrità nella Ricerca

(Testo coordinato del Regolamento, emanato con D.R. n. 591/2020 del 20/05/2020)

PREMESSA

L'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna considera la ricerca scientifica, in tutti gli ambiti disciplinari, uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la sua attività e la sua ragion d'essere. Consapevole del ruolo fondamentale che riveste da sempre il costante sviluppo dei saperi, ritiene irrinunciabile il principio dell'integrità nello svolgimento dell'attività di ricerca, così come il trasferimento, a quanti si formano presso l'Ateneo, dei principi e dei valori su cui si fonda tale integrità. A tale scopo l'Alma Mater riconosce e persegue i principi contenuti nel Codice etico e di comportamento emanato con DR. n. 1408/14 del 01/10/2014.

Il presente Regolamento prevede obblighi e comportamenti che integrano le discipline già previste nella normativa e nei regolamenti di Ateneo. Tiene altresì conto e si rifà alle Linee Guida per l'integrità nella Ricerca emanate dal CNR nella loro ultima revisione dell'11 aprile 2019

PARTE I

Finalità e Principi

Art. 1 Finalità

Con il presente regolamento sull'integrità nella ricerca l'Ateneo si impegna:

1. a creare nell'ambiente lavorativo una cultura dell'integrità nella ricerca, anche promuovendo specifiche attività di formazione;
2. a gestire tempestivamente, con rigore e obiettività, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, gli eventuali casi segnalati di non rispetto dell'integrità nella ricerca.

Art. 2 Ambito di applicazione

I principi generali su cui si basa l'integrità nella ricerca e i corretti comportamenti che nel presente regolamento vengono enunciati:

- A. costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nonché per il personale tecnico-amministrativo, e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
- B. si estendono per quanto compatibili agli assegnisti, ai dottorandi, ai titolari di contratti, incarichi e rapporti di collaborazione istituzionale di ricerca.

Art. 3 Valori e principi fondamentali

L'integrità nella ricerca descrive i principi di responsabilità etica e professionale che è necessario rispettare nello svolgimento di tutte le fasi della ricerca, dalla sua ideazione sino al momento della diffusione e disseminazione dei risultati, principi che impegnano tutti gli attori coinvolti, gli enti finanziatori, i ricercatori e le ricercatrici, quanti promuovono e valutano la ricerca. I principi e i valori fondamentali sono:

1. Affidabilità e consapevolezza nel garantire la qualità della ricerca, nella rigorosa progettazione, nella metodologia prescelta, nell'analisi imparziale dei risultati e nell'utilizzo delle risorse.
2. Onestà nella promozione, nello sviluppo, nella conduzione, nella revisione, nella rendicontazione e nella comunicazione dei risultati in modo trasparente, equo, completo e imparziale, evitando, in qualunque fase della ricerca e per quanto possibile, ogni forma di conflitto di interesse, di abuso del proprio ruolo istituzionale.
3. Responsabilità per la ricerca dalla sua ideazione alla pubblicazione dei risultati, per la sua gestione e organizzazione, la supervisione e l'analisi del suo impatto in senso ampio.

4. Rispetto per tutte le colleghe e i colleghi coinvolti nella ricerca, per la società all'interno della quale si opera, il suo patrimonio culturale, gli ecosistemi e l'ambiente.
5. Correttezza nel concordare con tutti i/le partecipanti gli obiettivi della ricerca, le sue diverse fasi, la suddivisione equa e non discriminante dei ruoli, le modalità di diffusione dei risultati.
6. Diligenza nell'assicurare che i risultati della ricerca siano messi a disposizione della comunità scientifica in modo tempestivo e accurato per ciò che concerne sia la metodologia prescelta sia la completezza dei dati e dei risultati.

PARTE II

Buone Pratiche e Applicazione dei Valori e Principi fondamentali

Art. 4 Fasi di ideazione, progettazione e pianificazione della ricerca

4.1 Gruppi di ricerca collaborativa: la creazione di gruppi di ricerca collaborativa è da considerarsi una modalità positiva e da incoraggiare in tutti i contesti scientifici in cui l'aggregazione favorisce lo scambio di idee e/o produce risultati validi. L'associazione dei singoli ricercatori in gruppi di ricerca deve risultare armonica alle finalità del gruppo e deve avvenire per libera scelta, salvo situazioni in cui l'associazione avviene per contratto. La presenza di un componente guida (coordinatore/coordinatrice del gruppo) può favorire la buona organizzazione del lavoro. Il coordinatore/la coordinatrice del gruppo, nell'assumere questo ruolo, si impegna a far sì che non si generino conflitti fra i componenti del gruppo e, in casi di conflitto, a proporre soluzioni di mediazione non lesive della dignità intellettuale e/o morale della persona, né del gruppo di ricerca nel suo insieme. I/le componenti del gruppo si impegnano a contribuire in modo aperto, costruttivo e rispettoso delle/gli altre/i componenti, nell'interesse delle finalità comuni. Eventuali conflitti di interesse che possano influenzare l'obiettività dei componenti vanno esplicitati in modo aperto al momento dell'adesione al gruppo; un componente in possibile situazione di conflitto deve limitare la propria partecipazione a quelle fasi della ricerca in cui tale conflitto non possa influenzare significativamente il suo operato.

4.2 Condivisione delle idee progettuali e degli obiettivi della ricerca: è buona prassi che, quando si opera in un gruppo impegnato nella presentazione di un progetto di ricerca ai fini del finanziamento, l'idea progettuale sia condivisa prima dello sviluppo della proposta, in modo da accertare il consenso di tutti coloro che sono chiamati a contribuire alla presentazione della proposta progettuale con il coordinamento di uno o più ricercatori/ricercatrici. Anche gli obiettivi e le finalità della ricerca vengono discussi e concordati prima che il progetto venga sviluppato ed eventualmente sottoposto a un bando o presentato a un ente finanziatore. La fattibilità del progetto viene attentamente esaminata e rivalutata ogni qualvolta subentrino elementi nuovi che possano modificarne l'effettiva realizzazione. Le eventuali modifiche in corso d'opera vengono concordate dal/la coordinatore/coordinatrice della ricerca con coloro che a essa partecipano.

4.3 Definizione dei ruoli dei/delle componenti: i ruoli e i compiti dei/delle componenti del gruppo di ricerca sono definiti collegialmente in modo chiaro e imparziale, rispettando le competenze e gli ambiti disciplinari dei singoli, e prestando attenzione, per quanto possibile, all'equilibrio di genere. Anche il ruolo e le funzioni del coordinatore/della coordinatrice del gruppo sono esplicitati in fase di ideazione, e comunque prima che la ricerca prenda avvio. Eventuali modifiche del gruppo di ricerca durante l'implementazione del progetto vanno concordate con tutti i componenti, così come le modifiche dei ruoli, in modo da promuovere consapevolezza e trasparenza.

4.4 Ruoli e funzioni per il trattamento e la conservazione di informazioni, materiali e dati: il singolo ricercatore in caso la ricerca sia individuale, o i componenti del gruppo di ricerca qualora si tratti di ricerca in équipe, si impegnano a trattare e a conservare in modo corretto le informazioni, i materiali e i dati utili allo svolgimento della ricerca nel rispetto delle normative vigenti, delle migliori pratiche e degli standard internazionali, nonché nel rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare del trattamento. I ricercatori sono consapevoli della necessità di condividere i dati con tutti i componenti nelle varie fasi della ricerca, in modo trasparente, prestando particolare attenzione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai vincoli di riservatezza e alle esigenze di protezione della proprietà intellettuale. I dati devono essere gestiti secondo gli

standard FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). I dati non soggetti a limitazioni e vincoli nella divulgazione sono resi disponibili secondo gli standard relativi all'accesso aperto ai dati della ricerca. I ricercatori si conformano alle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

4.5 Scelta delle fonti di finanziamento: la scelta dei bandi cui partecipare e degli eventuali enti finanziatori cui sottoporre un progetto di ricerca va condivisa e approvata con spirito di collaborazione da tutti i componenti del gruppo che svolgerà effettivamente la ricerca, tenendo conto della sostenibilità complessiva, anche economica, del progetto.

Art. 5 Svolgimento della ricerca

5.1 Scelta delle metodologie: la ricerca deve essere condotta secondo metodologie adeguate, rigorose e accurate, utilizzando dati riconosciuti come pertinenti dalla comunità scientifica di riferimento. I risultati, anche parziali, devono essere dettagliati e devono permettere un esame critico degli stessi, nonché la ripetibilità e riproducibilità di eventuali attività sperimentali.

5.2 Comunicazione, condivisione e confronto: all'interno di gruppi i/le componenti si impegnano a condividere frequentemente i risultati anche parziali della ricerca, nel rispetto della proprietà intellettuale, di eventuali obblighi di riservatezza e degli obblighi di protezione dei dati personali. Si impegnano altresì a favorire con regolarità il confronto costruttivo tra ricercatori/ricercatrici e tra questi/e e gli enti finanziatori o eventuali collaboratori esterni all'Università. Una buona gestione della ricerca porta a costruire una situazione di promozione del merito e costante dialogo, anche al fine di risolvere, in modo condiviso, eventuali divergenze di opinioni sui metodi più appropriati a condurre la ricerca o sui suoi risultati, attraverso momenti collegiali di confronto scientifico e organizzativo. Ogni conflitto generato da ragioni non pertinenti all'oggetto della ricerca (ad esempio orientamento politico, religioso, o differenza legata alla variabile genere, cultura, ruolo o età dei componenti del gruppo) non deve in alcun modo condizionare l'andamento della ricerca, né limitare la libertà scientifica dei singoli componenti, che vanno tutti indistintamente tutelati dal rischio di coercizioni e discriminazioni. In ogni caso deve essere garantito a ciascun partecipante, anche in caso di conflitto, l'accesso alle infrastrutture di ricerca necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali.

5.3 Verifica reciproca dell'operato dei componenti del gruppo: i componenti si impegnano a verificare ed eventualmente comunicare errori commessi anche in buona fede da colleghi, attraverso una critica scientifica leale, trasparente e rispettosa della dignità personale di ciascun componente.

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni, dei dati e dei materiali: i componenti del gruppo, o il singolo ricercatore/la singola ricercatrice nel caso di ricerca individuale, devono adottare i più elevati standard per la raccolta, archiviazione e conservazione dei dati della ricerca, tenuto conto anche delle prescrizioni previste dalla legge e dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. I dati, i materiali utilizzati e ogni informazione relativa alla ricerca stessa devono essere conservati in modo sicuro. L'eventuale loro smarrimento o sottrazione deve essere prontamente segnalato da qualunque componente se ne avveda al coordinatore della ricerca e al Direttore del Dipartimento di afferenza o al Direttore della Struttura presso cui la ricerca viene svolta, nonché al Responsabile della Protezione dei dati personali.

5.5 Riservatezza sulle metodologie e i dati: il singolo ricercatore/la singola ricercatrice nel caso di ricerca individuale, o tutti i componenti del gruppo in caso di ricerca in équipe, sono tenuti a rispettare la riservatezza sulle metodologie utilizzate, sui dati della ricerca e sui risultati della stessa, attenendosi agli eventuali vincoli contrattuali sottoscritti nell'ambito del progetto, alle normative di riferimento e agli specifici accordi assunti all'interno del gruppo.

Art. 6 Pubblicazione dei risultati della ricerca

6.1 Verifica dei risultati da pubblicare: i risultati che il singolo o un gruppo di ricerca decide di rendere accessibili alla comunità scientifica di riferimento devono essere attentamente vagliati e preventivamente sottoposti a verifiche puntuali, continue e condivise dall'intero gruppo.

6.2 Scelta dei tempi di pubblicazione: la scelta dei tempi e dei canali di pubblicazione dei risultati della ricerca va condivisa all'interno del gruppo, così come la decisione di pubblicare individualmente o collegialmente. La tempestività nella pubblicazione e diffusione dei risultati non deve mai compromettere la necessaria verifica della completezza e attendibilità dei risultati, né eventuali vincoli di riservatezza e obblighi di protezione dei risultati concordati, né infine le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Valutazione della tipologia e del numero di pubblicazioni: i ricercatori/le ricercatrici decidono in modo condiviso in quali tipologie di pubblicazioni e in quanti prodotti suddividere i risultati della ricerca. Rispetto alle tipologie di pubblicazione, i ricercatori/le ricercatrici sono tenuti a scegliere e sostenere riviste o sedi editoriali attestate come rigorose, in grado di garantire un continuo controllo della qualità delle ricerche, adottando le buone pratiche dell'Open Science. Qualora sia legittimo sottoporre i risultati di una stessa ricerca contemporaneamente in più sedi, questo deve essere preventivamente comunicato in modo trasparente ai responsabili della pubblicazione. Il numero delle pubblicazioni deve essere riconosciuto dai/dalle componenti come congruo rispetto ai dati e alla rilevanza dei risultati, e non deve prevedere un'eccessiva e artificiosa suddivisione degli stessi.

6.4 Multiautorialità: nel caso di prodotti della ricerca ottenuti dalla collaborazione di più ricercatori/ricercatrici l'elenco, l'ordine degli autori o l'eventuale evidenziazione di alcuni di essi devono essere concordati su basi oggettive e devono contenere tutti e solo i/le ricercatori/ricercatrici che hanno fattivamente contribuito alla realizzazione della ricerca, tenuto conto delle prassi proprie di ciascun ambito disciplinare. Il contributo può consistere ad esempio, a seconda degli ambiti disciplinari, nella formulazione dell'idea progettuale o dell'ipotesi di ricerca, nella realizzazione di una parte significativa del processo, nella raccolta dei dati, nel vaglio delle fonti bibliografiche, nell'interpretazione dei risultati ottenuti, nell'elaborazione e revisione del contenuto scientifico del prodotto. Ove sia chiaro, è possibile riportare, nella pubblicazione, lo specifico contributo apportato da ciascuno/a; allo stesso tempo ogni co-autore/autrice è corresponsabile scientificamente e moralmente per l'intero contenuto della pubblicazione. Se il contributo di un ricercatore/ricercatrice non è sufficiente a giustificare l'inserimento del suo nominativo tra quello degli autori, l'apporto deve comunque essere menzionato nei ringraziamenti o in una sezione apposita dello studio.

6.5 Corretta citazione e riconoscimento delle fonti: il singolo ricercatore/la singola ricercatrice in caso di lavoro individuale, o i ricercatori/le ricercatrici in caso di lavoro in gruppo, sono tenuti a fornire con rigore e scrupolosità le necessarie informazioni riguardanti la letteratura di riferimento, gli studi e le ricerche antecedenti sul medesimo argomento, i metodi della ricerca, i risultati conseguiti (compresi eventualmente quelli negativi, se rilevanti) e nelle discipline in cui sia rilevante, anche l'ambito di applicabilità degli stessi. Le pubblicazioni altrui o di altri gruppi che hanno contribuito all'avanzamento della ricerca vanno sempre correttamente riconosciute, e vanno indicate le fonti. Se un testo di un singolo ricercatore/ricercatrice o di altri studiosi viene tradotto, deve sempre essere citata la fonte, e deve essere esplicitato a chi si attribuisce la cura della traduzione. L'utilizzo di testi propri già pubblicati deve essere indicato in modo chiaro. Nelle pubblicazioni le citazioni bibliografiche devono essere precise e pertinenti e non devono essere espanse in modo ingiustificato. Devono altresì essere citate le fonti di finanziamento delle ricerche che hanno condotto alla pubblicazione, quando previsto dal/dai programma/i di finanziamento; è comunque buona prassi indicare le fonti dei finanziamenti che hanno contribuito alla realizzazione della pubblicazione.

6.6 Comunicazione e divulgazione pubbliche dei risultati: qualora il gruppo decida di comunicare o divulgare pubblicamente i risultati della ricerca, nel rispetto degli obblighi relativi a riservatezza, proprietà intellettuale e protezione dei dati personali, i ricercatori/le ricercatrici concordano tra loro su chi effettuerà la presentazione in nome del gruppo di ricerca. I contenuti vanno condivisi dal gruppo e durante la comunicazione è necessario menzionare le varie istituzioni di afferenza dei componenti, i nomi degli altri studiosi coinvolti e il loro apporto, oltre alle eventuali fonti di finanziamento che hanno contribuito alla realizzazione dei risultati della ricerca.

6.7 Eventuale ritrattazione/correzione dei risultati della ricerca: un singolo ricercatore che dopo la pubblicazione di uno studio individuale rilevi errori nell'attendibilità dei dati, nella metodologia prescelta, o

nella correttezza dei risultati, deve tempestivamente ritrattare la pubblicazione, chiedendo eventualmente il suo ritiro dalla rivista, o l'inserimento di una nota di correzione laddove questo sia possibile. Nei lavori in collaborazione, frutto di un gruppo di ricerca, la ritrattazione deve avvenire di norma in modo condiviso con il gruppo, fatta salva la possibilità, da parte di ogni ricercatore, di segnalare individualmente tali errori a seguito di un confronto con gli altri componenti del gruppo di ricerca.

Art. 7 Valutazione di progetti o pubblicazioni

7.1 Disponibilità alla revisione tra pari: la revisione tra pari è una pratica essenziale al fine di favorire l'avanzamento dei saperi ed è auspicabile che i ricercatori/le ricercatrici si rendano disponibili a far parte di albi di revisori e a valutare il lavoro altrui, ad esempio per conto di riviste scientifiche, con particolare attenzione per quelle che adottano le buone pratiche dell'Open Science, o di comitati scientifici di congressi e nell'ambito di bandi competitivi per l'attribuzione di fondi di ricerca. Nello svolgere tale attività deve essere rispettato il principio di riservatezza e, laddove richiesto, l'anonimato. I ricercatori/le ricercatrici devono accettare di svolgere la revisione solo se riconoscono responsabilmente di possedere le competenze necessarie, e se non intravedono la possibilità di ricevere un indebito vantaggio personale da tale attività.

7.2 Garanzia di una revisione trasparente, rigorosa e imparziale: la revisione deve essere trasparente, rigorosa, deve esplicitare i criteri seguiti, e deve essere guidata dal principio di imparzialità, senza che eventuali conflitti di interesse possano influenzare la revisione stessa. Qualora essa preveda l'anonimato dell'autore o del gruppo di ricerca che sottopongono a valutazione uno studio o un progetto, chi ha assunto l'incarico della revisione e riconosce l'identità dell'autore o degli autori, deve immediatamente comunicarlo a chi ha affidato la revisione. Quest'ultima deve avvenire in tempi congrui, che non possano in alcun modo ritardare la presentazione di un progetto o di uno studio alla comunità scientifica di riferimento.

PARTE III

Procedure in caso di violazione dei valori e principi fondamentali

Art. 8 Segnalazioni in merito a violazioni dei valori e principi fondamentali

8.1 Le segnalazioni in merito a sospette violazioni dei valori e dei principi fondamentali posti alla base dell'integrità nella ricerca devono essere inviate in forma scritta al Referente del Rettore per l'Integrità nella ricerca. Il Referente è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed opera, nell'ambito del mandato ricevuto, in piena autonomia.

8.2 Ciascuna segnalazione deve essere circostanziata in ogni elemento e presentare, se necessario, idonea documentazione di supporto; il segnalante può chiedere di mantenere l'anonimato.

8.3 Il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo predispone una fase istruttoria preliminare finalizzata a valutare se la segnalazione abbia carattere di fondatezza. Nello svolgimento di tale fase informa il segnalante sulla procedura disciplinata dal presente Regolamento e può chiedergli di fornire eventuali elementi integrativi necessari al fine di istruire il procedimento.

8.4 Entro il termine di 20 giorni dalla segnalazione o dal ricevimento degli elementi integrativi richiesti al segnalante, il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo, sulla base degli elementi acquisiti, predispone una relazione, all'interno della quale propone al Rettore la adozione di una delle seguenti decisioni:

- a) l'archiviazione del procedimento;
- b) l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del personale di cui all'art. 2 lettera A in regime di diritto pubblico
- c) la trasmissione degli atti all'Ufficio procedimenti Disciplinari, per il personale tecnico amministrativo e CeL;
- d) l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 43 del Codice etico e di comportamento.

8.5 Il referente per l'integrità nella ricerca può avvalersi del supporto di strumenti tecnici e/o di esperti esterni all'Ateneo incaricati dal Rettore.

8.6 Nei casi di cui al precedente punto 8.4.a), il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo, qualora la segnalazione ricevuta costituisca una violazione dei valori e dei principi fondamentali posti alla base

dell'integrità nella ricerca, può chiedere al Rettore, nei confronti del segnalante, l'avvio di uno dei procedimenti di cui ai precedenti punti 8.4.b)-d).

- 8.7 Il Rettore, entro 10 giorni dal ricevimento della relazione del Referente per l'Integrità della Ricerca:
- a) dispone l'archiviazione della segnalazione;
 - b) avvia il procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10, L. 240/2010 e dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo emanato con DR n. 245 del 2013;
 - c) invia gli atti all'Ufficio procedimenti Disciplinari, per il personale tecnico amministrativo e CeL;
 - d) avvia il procedimento di cui all'art. 43 del Codice etico e di comportamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1408 del 01/10/2014, nei confronti del personale di cui all'art. 2 lettera a) in regime di diritto pubblico e art. 2, comma 1, lett. b)

Art. 9 Commissione Istruttoria per la valutazione delle segnalazioni in merito a violazioni del presente Regolamento

9.1 Per i procedimenti di cui all'art. 8.4 lettere c) e d) è nominata dal Rettore, che ne designa anche il Presidente, una Commissione composta da non meno di 3 esperti, e di norma 5, in maggioranza esterni all'Ateneo, che garantiscano adeguata competenza, esperienza nell'ambito dell'Integrità nella ricerca e imparzialità nella valutazione.

9.2 La Commissione dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

9.3 La Commissione, ricevuti gli atti dal Rettore, avvia la fase di valutazione della segnalazione eventualmente avvalendosi del supporto di strumenti tecnici e/o di esperti esterni all'Ateneo incaricati dal Rettore su richiesta del Presidente della Commissione.

9.4 La Commissione invia una comunicazione al segnalato, informandolo dell'avvenuta segnalazione senza rivelare l'identità del segnalante e fissando eventualmente una audizione. Il segnalato può, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare memorie. La Commissione può ascoltare il segnalante, qualora questi non abbia manifestato la volontà di mantenere l'anonimato, e chiunque ritenga utile per lo svolgimento del proprio mandato.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, la Commissione, tramite il Presidente, invia una relazione al Rettore, nella quale formula un parere in merito all'eventuale violazione di uno dei valori e dei principi fondamentali di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento e alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 10 o per l'archiviazione. Nel caso in cui ritenga sussistente una violazione, indica altresì quale delle Buone Pratiche di cui alla parte seconda del presente Regolamento sia stata oggetto di violazione.

9.5 Il parere reso dalla Commissione vincola il Rettore circa la decisione in merito all'archiviazione o all'esercizio dell'azione di cui all'art. 10.

9.6 Qualora nel corso dell'istruttoria la Commissione accerti fatti ulteriori dai quali possa derivare l'avvio di un procedimento disciplinare, interrompe i lavori e trasmette tempestivamente gli atti al Rettore per il seguito di competenza di quest'ultimo.

Art. 10 Decisione sulla segnalazione da parte del Rettore

10.1 Il Rettore, valutata la relazione istruttoria presentata dalla Commissione, entro 10 giorni, decide se archiviare definitivamente la segnalazione o trasmettere gli atti al Senato Accademico, proponendo una delle sanzioni di cui al successivo art. 11, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

10.2 Il Senato Accademico decide nella prima seduta utile in merito alla irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

10.3 Il Rettore dà attuazione con proprio provvedimento alle sanzioni decise dal Senato Accademico.

Art. 11 Sanzioni previste per le violazioni dei valori e principi di Integrità nella Ricerca

11.1 Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni determinati in base alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono stabiliti in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) rilevanza dei valori e dei principi violati;
- b) responsabilità connesse al ruolo ricoperto;
- c) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, ai componenti dei gruppi di ricerca o a terzi;
- e) reiterazioni di violazioni dei valori e dei principi di cui al presente Regolamento.

11.2 Le sanzioni irrogabili al personale docente e ricercatore dell'Ateneo sono le seguenti: a) nota di biasimo;

- a) esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo per un massimo di due anni;
- b) decadenza e/o esclusione dagli Organi e dalle strutture di Ateneo (Consiglio e Giunta di Dipartimento, Consiglio e Giunta della Scuola (ove esistente), Collegio dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca, ruolo di tutor e supervisore di ricercatori in formazione e giovani ricercatori) per un massimo di due anni
- d) decadenza e/o esclusione dagli organi di Governo dell'Ateneo (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, altri ruoli di responsabilità scientifica o accademica) per un massimo di due anni.

11.3 In attuazione di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 43 del Codice Etico e di comportamento di Ateneo, le sanzioni previste in caso di violazioni dei principi e valori di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento da parte del personale non dipendente dell'Ateneo, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative, sono disciplinate nei regolamenti o nelle clausole contrattuali dei rispettivi ordinamenti.

11.4 In caso di violazioni inerenti le fattispecie di cui all'art. 6 (Pubblicazione dei risultati della ricerca), il Rettore richiede al destinatario della sanzione di effettuare la correzione o ritrattazione della pubblicazione oggetto della segnalazione. In caso di motivate ragioni il ricercatore/la ricercatrice potrà dare seguito a tale richiesta con modalità alternative a quelle indicate dal Rettore. Il Rettore potrà quindi valutare se tali soluzioni alternative siano adeguate o confermare quanto richiesto dalla Commissione. Ciò dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla ricezione delle osservazioni del destinatario della sanzione. L'eventuale mancata correzione o ritrattazione sarà valutata dal Rettore ai fini disciplinari.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

12.2 Il presente Regolamento si applica a tutte le segnalazioni non anonime per le quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non vi sia ancora stata una decisione di archiviazione o di avvio del procedimento disciplinare.

12.3 Nei casi di cui all'art. 12 comma 2, il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo, prima di avviare l'iter procedimentale, informa il segnalante sulla procedura disciplinata nel presente Regolamento concedendogli un termine di 15 giorni per decidere se mantenere attiva la segnalazione.

12.4 Decorsi 15 giorni dall'informativa di cui al comma 2 senza che sia pervenuta una comunicazione di ritrattazione della denuncia effettuata, il Referente per l'Integrità nella Ricerca di Ateneo avvia l'iter istruttorio previsto nell'art. 8, commi 3 e 4.
